

Codice A18170

D.D. 31 luglio 2015, n. 1895

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 art. 4. Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Ditta MELLANO Giacomo - Via Suniglia n.97, Savigliano (CN) - Licenza n. 429.CN.

VISTO il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

VISTA l'istanza presentata in data 29.01.2015 dalla Ditta MELLANO Giacomo – Via Suniglia n. 97, Savigliano (CN) relativa alla richiesta di licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 9 luglio 2015 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle, sementi e piante da rimboschimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.201, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della Legge regionale 23/2008;

determina

Il rilascio della Licenza n. 429.CN alla Ditta MELLANO Giacomo – Via Suniglia n. 97, Savigliano (CN), per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo, sementi e piantine da rimboschimento da praticare sui terreni individuati al Fg. 66 mapp. 16 per una superficie di Ha 1.83.58, alle seguenti condizioni:

1) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al “Registro Nazionale dei Cloni Forestali” o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell’Unione Europea;

b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituutore o detentore del clone;

2) relativamente al materiale di moltiplicazione forestale (sementi e piante da rimboschimento) delle altre specie arboree elencate all’Allegato I del D.Lgs. 386/2003, che esso provenga da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei Materiali di Base o nei Registri dei Materiali di Base di altri Stati dell’Unione Europea.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Franco Licini